

Codice A1813A

D.D. 25 gennaio 2017, n. 200

**D.P.G.R. n 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale al sig. Picco Romualdo (istanza 33684/2016) per la realizzazione di interventi selvicolturali su superfici di proprietà privata in comune di Giaveno.**

VISTO il D.Lgs. 18/05/2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57";

VISTA la Legge regionale n° 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", articolo 14, lettera c;

VISTO il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", di seguito denominato "Regolamento forestale", come modificato con il D.P.G.R. n° 4/R del 6 luglio 2015, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";

VISTA l'istanza di autorizzazione n° 33684/2016, prot. n° 00009/A1813A del 02/01/2017, presentata dal sig. Picco Romualdo domiciliato in Strada Raimondi, 41 - 10040 Cumiana (To), per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi selvicolturali su una superficie di proprietà privata, secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n° 8/R/2011;

VISTO il progetto degli interventi selvicolturali allegato all'istanza redatto dal Dott. For. Giovanni Maiandi, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al n° 630A;

CONSIDERATO che da un esame degli elaborati l'intervento previsto interessa una superficie di proprietà privata in comune di Giaveno (To), località Località Tre Rii Monte Turo, individuata al foglio 30, particella 59 e foglio 116, particella 124, per una superficie totale pari a 3,5 ha;

CONSIDERATO che la superficie interessata dagli interventi non ricade all'interno di aree protette, Siti della Rete Natura 2000 o Popolamenti da seme;

CONSIDERATO che l'intervento:

- interessa un ceduo di faggio oltre il turno consuetudinario, con alcuni esemplari di castagno, concentrati prevalentemente nelle quote più basse, e caratterizzato da uno stato vegetativo da mediocre a scadente, con ceppaie poco vigorose od esauste;
- è riconducibile nel suo complesso ad un taglio di rinnovazione /sementazione con cui creare ampie chiarie per favorire la rinnovazione e sfruttare l'annata di "pasciona" verificatasi l'anno precedente; il taglio è di intensità elevata, e prevede la eliminazione di tutti gli individui di scarso vigore od instabili e deperienti, operando per piccoli gruppi;
- presenta un indice di prelievo in volume pari a circa il 64% ed il rilascio di circa 60 mc/ha, inferiore a quanto stabilito al comma 1, lettera a dell'art 24 del Regolamento Forestale;
- richiede deroghe motivate al Regolamento per quanto concerne l'applicazione degli art. 9, 19, e 24;
- prevede l'utilizzo della viabilità esistente e l'eventuale utilizzo di una gru a cavo;

VISTO il verbale istruttorio redatto in data 19/01/2017 da Funzionari incaricati dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del relativo progetto di intervento, Magnani Dott.sa For. Cristina e Peterlin Dott. For. Gabriele;

CONSIDERATO che i Funzionari incaricati esprimono, sotto il profilo tecnico, parere favorevole alla realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nel progetto di intervento allegato all'istanza n° 33684/2016, con le successive prescrizioni:

- la provvigione minima da rilasciare non può essere inferiore a 80 m<sup>3</sup>/ha
- la realizzazione della eventuale via di esbosco aerea dovrà essere effettuata secondo quanto previsto al comma 1, lettera a) dell'art. Art. 52 (Vie di esbosco) del Regolamento forestale. Se per la realizzazione dovesse essere necessario tagliare piante non incluse nel piedilista allegato al progetto di taglio, dovrà essere presentato un piedilista integrativo.

RITENUTO pertanto opportuno autorizzare la realizzazione degli interventi previsti nel progetto allegato alla richiesta di autorizzazione n° 33684/2016;

per le ragioni esposte in premessa;

#### IL RESPONSABILE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

VISTO l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;

#### DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale 8/R/2011, il sig. Picco Romualdo, domiciliato in Strada Raimondi, 41 – 10040 Cumiana (To), P. IVA n° 11564880018, alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n. 33684/2016, prot. n° prot. n° 00009/A1813A del 02/01/2017 e nel progetto allegato, ricadenti sui terreni censiti al foglio 30, particella 59 e foglio 116, particella 124 del N.C.T. del comune di Giaveno (To), località Tre Rii Monte Turo, per una superficie totale interessata pari a 3,5 ha, in deroga per quanto concerne l'applicazione degli art. 9, 19, e 24 dello stesso Regolamento con le successive prescrizioni:

- la provvigione minima da rilasciare non può essere inferiore a 80 m<sup>3</sup>/ha;
- la realizzazione della eventuale via di esbosco aerea dovrà essere effettuata secondo quanto previsto al comma 1, lettera a) dell'art. Art. 52 (Vie di esbosco) del Regolamento forestale. Se per la realizzazione dovesse essere necessario tagliare piante non incluse nel piedilista allegato al progetto di taglio, dovrà essere presentato un piedilista integrativo.

L'intervento dovrà inoltre rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 33);
- il rilascio degli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura del cantiere a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34).

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 7, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs 33/2013

Il Responsabile del Settore  
(arch. Adriano Bellone)